

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 10 gennaio 2020

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 24 dicembre 2019 - n. 19126

«Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 della Lombardia. Misura 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 497 del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale» anno 2019 e anni successivi»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

VISTI:

- il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 - il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 - il Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, che costituisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti nell'ambito delle misure e operazioni (art. 35), e ad altri obblighi (art. 13, art. 16, art. 19);
 - il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - il Regolamento delegato UE n. 1393/2016 della Commissione, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - il Regolamento di esecuzione UE n. 1394/2016 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 9219 del 16 dicembre 2019 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015;
- Visto il decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» che individua tra l'altro la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative per mancato rispetto degli impegni previsti dalle misure e operazioni dello Sviluppo Rurale;
- Visto il d.d.s n. 5294 del 15 aprile 2019 «Reg.UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia. Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», approvazione del bando per la presentazione delle domande» e s.m.i.;
- Considerato che l'art. 24 «Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale» del d.m. n. 497 del 17 gennaio 2019 demanda a provvedimenti regionali l'individuazione:
- delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e alle misure/sottomisure;
 - dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione su cui viene calcolata la sanzione amministrativa ossia la riduzione/esclusione del premio previsto;
 - di ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
 - di eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa;
- Considerata la necessità di dare attuazione a quanto definito dal sopracitato articolo 24 del d.m. n. 497/2019, per la presente Operazione;
- Considerato che, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2014 ed in particolare degli articoli 63 e 64, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura o degli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, la riduzione dell'importo del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto/pagamento è definita come sanzione amministrativa;
- Vista la d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015 relativa alla «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013» e s.m.i.;
- Ritenuto pertanto necessario predisporre l'allegato 1 denominato «PSR 2014 - 2020 Misura 8 - Sottomisura 8.1 «Forestazione e imboschimento» - Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni. Anno 2019 e anni successivi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Considerato che l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi riguarda aspetti di competenza rispettivamente dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull'opportunità di disciplinare la materia in un unico documento, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento;
- Preso atto che il sopracitato allegato è stato predisposto di concerto tra la Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e la Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale, ciascuna per le parti di propria competenza, reciprocamente condivise;

Acquisito via e-mail in data 23 dicembre 2019 il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale, individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. XI/1574 del 19 aprile 2019;

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento denominato «PSR 2014 - 2020 Misura 8 - Sottomisura 8.1 «Forestazione e imboscamento» - Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboscate» - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni. Anno 2019 e anni successivi»;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it - sezione «Monitoraggio e Valutazione» - sottosezione «Quadro sanzionatorio»;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

La dirigente
Rita Cristina De Ponti

— • —

Allegato 1



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI
2014 2020



Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Autorità di Gestione

Organismo Pagatore Regionale



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



PSR 2014 - 2020
MISURA 8 - SOTTOMISURA 8.1
“FORESTAZIONE E IMBOSCHIMENTO”
OPERAZIONE 8.1.02 “MANTENIMENTO DI SUPERFICI
IMBOSCHITE”
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI
PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI
ANNO 2019 E ANNI SUCCESSIVI

INDICE

PREMESSA

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

2. OBBLIGHI GENERALI PER L'OPERAZIONE 8.1.02

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

2.3.2 CASI PARTICOLARI IN CUI NON SI APPLICANO LE PENALITÀ PREVISTE DALL'ART. 19 DEL REG. UE N. 640/2014.

3. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI OPERAZIONE

3.1 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL REG. UE N. 640/2014

3.2 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'OPERAZIONE

3.3 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALL'OPERAZIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO PER INADEMPIENZA INTENZIONALE DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DELL'ART.75 DEL REG. UE N. 809/2014

3.4 REVOCA DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

PARTE SPECIFICA DI MISURA

4 - IMPEGNI DI OPERAZIONE, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

4.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

4.3 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

PREMESSA

Il Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, avente ad oggetto *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, da’ attuazione al Regolamento UE n. 640/2014, individuando, tra l’altro, la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al Regolamento UE n. 1305/2013 e, all’art. 24 *“Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale”*, demanda alle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014 - 2020) delle Regioni e Province Autonome l’emanazione di specifici provvedimenti relativi all’individuazione di:

- a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- b) livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6 del DM n. 497 del 17 gennaio 2019;
- c) requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa.

Il presente documento disciplina a livello regionale l’applicazione di quanto previsto dall’art. 24 del sopracitato DM n. 497/2019, con riferimento all’Operazione 8.1.02 *“Mantenimento di superfici imboschite”* del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito PSR 2014 - 2020).

Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario.

L’applicazione di tali riduzioni/esclusioni avviene secondo l’ordine stabilito dall’art. 6 del Reg. UE n. 809/2014. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse così come previsto all’art. 7 del Reg. UE n. 809/2014

Gli impegni pertinenti di condizionalità e i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari non si applicano all’operazione 8.1.02.

Il documento é stato redatto congiuntamente dalle Strutture dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull’opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

MISURA/SOTTOMISURA – è un insieme di operazioni che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità/focus area dell'Unione in materia di sviluppo rurale previste dall'art. 5 del Reg. UE n. 1305/2013.

OPERAZIONE – progetto, contratto, azione o gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo specifico (focus area) collegato alla misura/sottomisura.

DOMANDA DI AIUTO (O SOSTEGNO) – è la domanda di partecipazione ad un regime di aiuto ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013.

DOMANDA DI PAGAMENTO – è la domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Reg. UE n. 1305/2013.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce ad una operazione del PSR 2014 - 2020. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione fino all'esclusione dal premio.

GRUPPO DI IMPEGNI – insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.

GRUPPO DI COLTURA – insieme di superfici a cui si riconosce il medesimo premio unitario per ettaro.

SOI – Superficie Oggetto d'Impegno che è stata richiesta a premio con la domanda di sostegno/pagamento.

SUPERFICIE DETERMINATA – la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (Reg. UE n. 640/2014 art. 2 paragrafo 1, punto 23, lettera b)).

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE SUPPLEMENTARE - è prevista l'applicazione di una sanzione supplementare, da ritenersi aggiuntiva alla sanzione amministrativa sopra menzionata, nei casi di sovradichiarazione di superficie così come indicato agli artt. 19 del reg. UE n. 640/2014.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la conseguenza prevista per le inadempienze rilevate. Il montante può essere rappresentato dall'importo dovuto per la Misura, Sottomisura, Operazione o gruppo coltura.

INADEMPIENZA – è un mancato rispetto degli impegni o degli obblighi.

RIDUZIONE DEL PREMIO PER INADEMPIENZA DEGLI IMPEGNI DI MISURA – è calcolata in percentuale sul premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento in base ai 3 parametri (gravità-entità-durata) previsti all'art. 35 del Reg. UE n.640/2014.

GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

ENTITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

DURATA DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - dipende in particolare dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

GED – Gravità, Entità, Durata.

AZIONE CORRETTIVA – in caso di inadempienza ad un impegno di misura che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali della misura stessa e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi è prevista, ai sensi dell'art. 36 del Reg. UE n. 640/2014, un'azione correttiva. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende dal fatto che sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni, o durante l'intero periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso beneficiario o la stessa misura o operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 – 2013, per una misura analoga.

REVOCA – s'intende il recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg. UE n. 1306/2013 e del Titolo III – Controlli, Capo II – Controlli Amministrativi nell’ambito del Sistema Integrato del Reg. UE n. 809/2014. Tale sistema è completato da controlli in loco.

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg. UE n. 1306/2013, e del Titolo III – Controlli, Capo III – Controllo in loco nell’ambito del Sistema Integrato del Reg. UE n. 809/2014. Tale controllo a campione può realizzarsi come controllo documentale, su documentazione materiale o digitale e come controllo in campo che comprende rilievi, misurazioni e confronti.

OPR – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia.

UAFCP – Uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia.

2. OBBLIGHI GENERALI PER L'OPERAZIONE 8.1.02

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per le misure connesse alla superficie e agli animali, che sono soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 67 del Reg. UE n. 1306/2013.

TIPOLOGIE OBBLIGHI	TIPO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI INADEMPIENZA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini (Reg. UE n. 809/2014, art. 13)	Riduzione o rifiuto del sostegno (art.13 del Reg. UE n. 640/2014)	Operazione
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (Reg. UE n. 1306/2013, art. 72, par. 1)	Riduzione (art. 16 del Reg. UE n. 640/2014).	Operazione
Dichiarazione corretta dell'effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di aiuto/pagamento	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 19 del Reg. UE n. 640/2014).	Operazione

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 809/2014, le domande annuali di aiuto/pagamento devono essere presentate entro il termine del **15 maggio di ogni anno** (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea). Qualora il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, sia un sabato o un giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del Reg. UE n. 640/2014, in caso di presentazione in ritardo della domanda iniziale:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di aiuto/pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola.

Ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE n. 640/2014, se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

In Regione Lombardia, la riduzione dell'importo spettante è stata così determinata:

(sup tot dichiarata in domanda) – (sup tot dichiarata in domanda + sup. tot. non dichiarata) = X

- se |X| rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è ≤ 3% → nessuna riduzione;
- se |X| rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è > 3% e ≤ 15% → 1% riduzione;
- se |X| rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è > 15% → 3% riduzione

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Il beneficiario non deve sovra-dichiarare le superfici per gruppo di coltura. Si ha una sovra-dichiarazione quando la superficie dichiarata per il gruppo di coltura risulti superiore alla superficie determinata con i controlli amministrativi e/o in loco.

Ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazione, il sostegno è calcolato sulla superficie determinata per il gruppo di coltura, a cui si applicano le seguenti riduzioni:

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = Superiore a 2 ha o (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = Superiore al 3% della superficie determinata e Inferiore o uguale 20% della superficie determinata	Il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50% della superficie determinata	Il premio non viene riconosciuto per il gruppo di coltura
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = Superiore al 50% della superficie determinata	Il premio non viene riconosciuto per il gruppo di coltura ed inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

NB – Qualora la differenza tra (superficie dichiarata) – (superficie determinata) risultasse inferiore o uguale a 2 ha OPPURE inferiore o uguale al 3% della superficie determinata, il premio viene riconosciuto esclusivamente sulla superficie determinata, senza ulteriori sanzioni amministrative.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 640/2014, il pagamento viene riconosciuto sulla superficie dichiarata qualora la differenza tra (superficie dichiarata) e (superficie determinata) risulti inferiore o uguale a 0,1 ha.

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCEBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto ed inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie, di cui alla tabella del precedente paragrafo 2.3 qualora, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSR 2014 - 2020, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

2.3.2 CASI PARTICOLARI IN CUI NON SI APPLICANO LE PENALITÀ PREVISTE DALL'ART. 19 DEL REG. UE N. 640/2014.

L'art. 26 "Norme di rinvio" comma 5 del DM n. 497/2019 prevede che in caso di impegni o pagamenti pluriennali, non sono recuperabili, né oggetto di sanzione, gli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione/gruppo coltura qualora lo scostamento in difetto della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti per ciascun tipo di operazione, sia imputabile esclusivamente

ad una variazione delle modalità di identificazione delle superfici, con riguardo alle nuove modalità in vigore dal 2018 per tutte le domande a superficie, comprese quelle delle misure di sviluppo rurale, previste al comma 1 dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, e consistenti nell'introduzione degli strumenti geo spaziali a livello di dichiarazione "grafica" delle superfici utilizzate.

Nel caso in cui negli anni passati sia stata applicata una sanzione per difetto della superficie accertata rispetto a quella dichiarata, tale sanzione non viene annullata, neanche se tale difetto si compensasse applicando i nuovi metodi di identificazione.

NB - In caso di scostamento in eccesso della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti per ciascun tipo di operazione, non è altresì esigibile alcunché nei confronti del beneficiario per la differenza di superficie in questione.

3. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI OPERAZIONE

In caso di infrazione degli impegni e di altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima, si applicano delle riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo in coerenza con quanto previsto dall'allegato 4 del DM n. 497 del 17 gennaio 2019.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni di misura affini sono stati riuniti in gruppo di impegni. Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato al gruppo di coltura o all'operazione oppure all'intera misura, secondo la pertinenza.

L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- Entità - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazioni (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED), per ogni impegno violato si procede, separatamente, al calcolo del **valore medio** del GED.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio del GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio del GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione di quanto specificato al successivo paragrafo 3.1, e si determina la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti ai gruppi coltura o all'operazione o alla misura.

A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni e che i gruppi di impegni risultino violati come indicato nella seguente tabella:

Gruppo di impegni	di	Impegni di Misura	di	Calcolo GED per infrazione agli impegni di misura	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni
IMPEGNO VIOLATO A		Impegno A		G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=8,66	10%
		Impegno A2		G=5, E=3, D=3	3,66		
		Impegno A3		G=1, E=1, D=1	1		
IMPEGNO VIOLATO C		Impegno C		G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%
		Impegno C2		G=1, E=1, D=1	1		

ne consegue che la sanzione totale è il risultato della somma dell'applicazione delle % di riduzione operate a carico dei montanti e previste per ciascun gruppo di impegni violato riferito agli impegni dell'operazione.

3.1 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL REG. UE N. 640/2014

Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni nell'ambito del periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. Qualora sia accertata un'inadempienza **grave**, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente ed escluso per l'anno successivo. Un'inadempienza si definisce **grave** quando gravità, entità e durata sono di livello massimo (GED = 5-5-5) e l'inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi.

Nel caso di ripetizione di un'inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo (GED 5-5-5) ricorre una sola volta o non ricorre affatto, la % di decurtazione del premio, calcolata a livello di impegno/gruppo di impegni, viene raddoppiata (6%, 10%, 20%).

3.2 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'OPERAZIONE

Un beneficiario può decadere dall'operazione nei seguenti casi:

A) In caso di rilevazione di una violazione di impegni specifici di operazione in attuazione dell'art. 24 lettera e) del DM n. 497/2019.

Le soglie di violazione che comportano la decadenza per il non rispetto di alcuni impegni sono riportate nell'ultima colonna denominata "MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE" della "TABELLA 1: PSR 2014 - 2020 OPERAZIONE 8.1.02 – MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI".

B) In caso di **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo **svolgimento regolare del controllo in loco** previsto nell'ambito del PSR 2014 – 2020 (cfr. art. 59, comma 7 del Reg. UE n. 1306/2013);

C) In caso della presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:

1. rilevazione di un'**inadempienza grave** intesa come ripetizione di una medesima infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata (art. 17 del DM n. 497/2019);
2. rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni (art. 35, comma 6 del Reg. UE n. 640/2014);

D) in caso di decadenza totale della corrispondente operazione 8.1.01 tipologia B.

In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati il beneficiario, oltre ad essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento è soggetto alla restituzione degli importi già erogati.

3.3 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALL'OPERAZIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO PER INADEMPIENZA INTENZIONALE DI CONDIZIONALITA' AI SENSI DELL'ART.75 DEL REG. UE N. 809/2014

Nel caso di reiterazione di una o più infrazione intenzionale di condizionalità¹, al beneficiario saranno applicate le seguenti riduzioni ed esclusioni:

- percentuale di riduzione del relativo premio, così come prevista dal Manuale OPR dei controlli di condizionalità, per la reiterazione delle infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la violazione;
- esclusione dal pagamento dell'operazione 8.1.02 nell'anno civile successivo all'anno di accertamento della violazione, senza però revoca degli importi già erogati.

Nell'anno successivo all'accertamento della violazione, il beneficiario è comunque tenuto a presentare la domanda di pagamento per l'operazione 8.1.02; l'assenza della presentazione di tale domanda si configura come mancata conferma degli impegni sottoscritti con la domanda di aiuto.

3.4 REVOCA DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

In applicazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del Reg. UE n. 640/2014, in caso di impegni pluriennali, le medesime percentuali di riduzione del premio, derivanti dal mancato rispetto degli impegni di dell'operazione si applicano anche agli importi già erogati negli anni precedenti.

¹La reiterazione di un'infrazione intenzionale di condizionalità viene considerata dall'articolo 7 comma 8 del DM n. 497/2019 come un'inadempienza intenzionale di portata, gravità o durata estrema, così come previsto dall'art. 75 del reg. UE n. 809/2014.

PARTE SPECIFICA DI MISURA

4 - IMPEGNI DI OPERAZIONE, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'

Fermo restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente paragrafo 2, in caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi riportati in tabella, possono essere applicate eventuali riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando dell'operazione 8.1.02:

OPERAZIONE	AMMISSIBILITA'	IMPEGNI DI OPERAZIONE	CONDIZIONALITÀ
	Condizioni ammissibilità	Impegni specifici	Obblighi di condizionalità
8.1.02	X	X	X

4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le *CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ* previste dal bando per l'operazione devono essere soddisfatte ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

I controlli inerenti la valutazione del rispetto dei criteri di ammissibilità per l'operazione 8.1.02 sono definiti con apposito provvedimento a cura del Responsabile di Misura.

4.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'

I beneficiari dell'operazione 8.1.02 sono tenuti al rispetto degli obblighi di *CONDIZIONALITÀ* previsti dal Reg. UE n. 1306/2013.

Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità e le conseguenze relative al mancato rispetto dei medesimi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità dell'OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

4.3 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Di seguito si riporta la Tabella 1: **"PSR 2014 - 2020 OPERAZIONE 8.1.02 – MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI"**.

La seguente tabella riporta gli impegni previsti dal bando che sono accorpate per "gruppo di impegni" affini, e che sono verificati dai funzionari UAFCP durante i controlli in loco nell'ambito del PSR 2014 - 2020.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Inoltre, si precisa che la sanzione amministrativa derivante dal non rispetto degli impegni dell'operazione 8.1.02 viene applicata anche alla corrispondente operazione 8.1.01, qualora gli impegni non rispettati siano comuni.

TABELLA 1: "PSR 2014 - 2020 OPERAZIONE 8.1.02 – MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI".						
IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
1	Mantenere gli impianti collaudati con l'operazione 8.1.01 tipologia B per tutto il periodo di impegno		(3) = riduzione di superficie impiantata > o = al 3% e < o = al 10% rispetto l'impianto collaudato (5) riduzione di superficie impiantata > al 10% rispetto l'impianto collaudato	Segue la gravità	Segue la gravità	NB- una riduzione della superficie impiantata > del 20% rispetto alla superficie collaudata comporta la decadenza totale dell'intera operazione
2	Nei primi 6 anni di impegno sostituire le fallanze entro il 31 marzo dell'anno successivo alla morte o deperimento delle piante					NB – decadenza totale dell'intera operazione
	Invio via PEC della comunicazione della morte o deperimento delle piante all'ufficio competente		(1)	(1)	(1)	Operazione

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 10 gennaio 2020

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
3	Effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.), previste nel piano di impianto e eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità o durante i controlli.		(3)	(3)	(3)	Operazione
4	Contenere le infestanti attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno).		(3)	(3)	(3)	Operazione
5	Non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica e salvo nel caso di pascolo delle greggi transumanti.		(3)	(3)	(3)	Operazione
6	Dal 7° anno d'impegno, mantenere la densità di popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01 tipologia B					NB – decadenza totale dell'intera operazione
	Numero di specie presenti deve essere quello collaudato					NB – decadenza totale dell'intera operazione

IMPEGNO/GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZIONE CORRETTIVA	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
7	Presenza del registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno		(5)	(3)	(3)	Operazione
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno con gli elementi minimi previsti dal bando		(3)	(1)	(1)	Operazione